

www.fabi.it/strutture-nazionali/dipartimento-welfare/

 LAVORATORI "IN ESODO" AL 31/5/2010 e riflessi della legge 122/2010 ("manovra Tremonti")

email: welfare@fabi.it

- Finalmente in dirittura d'arrivo la salvaguardia per tutti i lavoratori in esodo interessati:
 - lavoratori cessati entro il 30/10/2008 in pensione
 - lavoratori cessati successivamente prorogato l'assegno
 - lavoratori esattoriali
- La circolare INPS
- COSA DEVONO FARE ORA GLI INTERESSATI

Con la presente rendiamo noto alle strutture che, a seguito della costante pressione esercitata dalla FABI insieme alle altre OO.SS. del primo tavolo nei confronti delle Associazioni datoriali e del Governo, risulta oramai avviato verso una positiva conclusione l'iter per la salvaguardia dei lavoratori, già "in esodo" al 31/5/2010, che rischiavano una "scopertura" di alcuni mesi fra il termine dell'assegno straordinario e l'inizio del trattamento pensionistico, a seguito dell'entrata in vigore della legge 122/2010.

Nelle settimane scorse, infatti, hanno avuto luogo appositi incontri presso il Ministero del Lavoro, aventi ad oggetto tale argomento, in uno con le altre problematiche aperte riguardanti il "fondo esuberi" ABI.

Nel corso di tali incontri, il Ministero ha motivato il ritardo nel recepimento dell'apposito accordo, già raggiunto nello scorso mese di febbraio, con la necessità di verificare l'esistenza della copertura degli oneri economici a carico del "fondo sociale per l'occupazione", anche a seguito delle manovre estive di finanza pubblica.

L'accordo del febbraio scorso prevedeva, infatti, che i lavoratori che non rientrassero nella salvaguardia di cui alla legge 122/2010 (riservata ad un massimo di 10.000 posizioni, che avrebbero avuto accesso a pensione con le previgenti norme pensionistiche), avrebbero avuto diritto alla percezione dell'assegno straordinario fino alla decorrenza della pensione prevista dalle nuove norme, anche in deroga al termine massimo di 60 mesi previsto dal fondo.

Al termine delle verifiche effettuate, non senza la necessità di superare residue perplessità Ministeriali sulle posizioni a reddito medio-alto, ci è stato confermata la copertura dell'accordo e la prossima emanazione del relativo decreto da parte dei Ministeri competenti (Lavoro ed Economia).

A seguito della conclusione di tale "iter" di incontri, l'INPS ha emanato apposito Messaggio (n° 20062 del 21/10/2011), che trasmettiamo in allegato, che fornisce istruzioni alle Sedi periferiche dell'Istituto per la messa in pagamento delle posizioni già liquidabili, ossia quelle rientranti nella graduatoria dei primi 10.000 lavoratori cessati prima del 31/5/2010, ed aventi pertanto diritto al trattamento pensionistico con le vecchie norme.

Il messaggio, naturalmente, rimanda al decreto di prossima emanazione la liquidazione delle posizioni eccedenti le 10.000, individuando altresì formalmente nel 30 ottobre 2008 la data limite oltre la quale, i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro successivamente, non rientrano nelle 10.000 posizioni "salvaguardate" e pertanto aventi diritto a pensione anziché attendere il decreto ministeriale per poter percepire l'assegno straordinario fino alla nuova decorrenza.

A nostro avviso, tuttavia, tale data non può che considerarsi provvisoria e relativa alla graduatoria delle posizioni così come individuate "in prima ricognizione" dai dati risultanti nella banca dati INPS.

Lo stesso Istituto, infatti, ricorda che tali posizioni vanno verificate alla luce di una serie di evenienze quali:

 eventuale decesso dell'interessato, eventuale perdita del diritto all'assegno od alla prestazione a qualunque titolo; eventuale sopraggiunta pensione ad altro titolo (ad esempio pensione di vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore al 80%); requisiti pensionistici raggiunti nell'anno 2010, rinuncia esplicita a volersi avvalere della salvaguardia, e così via.

Giova ricordare che l'INPS, in coerenza con la circolare n° 90 del 24 giugno 2011, richiede ai potenziali beneficiari della norma di salvaguardia un'apposita esplicita dichiarazione di volontà di volersi avvalere di tale norma.

Il complesso delle situazioni di cui sopra ci induce a ritenere che la data del 30 ottobre potrebbe registrare "aggiustamenti" in avanti, senza tuttavia indurci a stimare movimenti cronologicamente di grande rilievo.

L'Istituto previdenziale ricorda inoltre che fanno eccezione i **lavoratori esattoriali**, in quanto "il Fondo di solidarietà dei Tributi Erariali (categoria 029-VOESO con codice ente > 900) fa fronte allo slittamento della decorrenza della pensione conseguente alle modifiche normative intervenute nel corso del 2010.

Infatti, come specificato nell' art.6, comma 4, del D.M. 375/2003, l'assegnazione annua "è destinata anche a far fronte, nell'arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto dall'art.5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario".

Le posizioni interessate sono state segnalate alle sedi di competenza, che stanno provvedendo a posticipare in procedura la data di scadenza delle prestazioni in funzione della decorrenza individuata con riferimento all'art. 12 della legge 122/2010."

Il messaggio prevede infine il testo standardizzato dell'informativa da trasmettere ai "potenziali interessati" con un anticipo di tre mesi rispetto alla decorrenza della pensione.

COSA E' OPPORTUNO FARE DA PARTE DEGLI INTERESSATI?

A nostro avviso, è opportuno che le strutture consiglino agli interessati di presentare in ogni caso la domanda di pensione all'INPS in tempo utile per la vecchia decorrenza prevista, corredata dall'apposito modulo di espressione di volontà di cui alleghiamo fac-simile, anche da parte dei lavoratori cessati in data successiva al 30/10/2008.

Sarà poi l'Istituto previdenziale a dover esaminare la domanda e ad accoglierla o respingerla.

E' appena il caso di accennare che tale comportamento è da ritenere opportuno e prudenziale, rispetto ad alcune eventualità che potrebbero presentarsi.

A titolo di esempio, il lavoratore potrebbe erroneamente non essere stato avvisato dall'INPS. Sarebbe tutta da verificare l'ipotesi, in tal caso, di poter richiamare a responsabilità l'Istituto in assenza di una richiesta di prestazione da parte dell'interessato. Un'altra conseguenza, in caso di domanda respinta, sarebbe l'acquisizione di documentata e formale motivazione da parte INPS con l'indicazione della nuova decorrenza.

Infine non è da escludere, per il futuro, come sempre accade in questi casi, l'insorgere di contenziosi giudiziari che potrebbero anche avere esito positivo. Anche in questo caso la mancata richiesta di prestazione rischierebbe di vanificare un'azione successiva.

Restiamo come sempre a disposizione delle strutture per ogni eventuale chiarimento o necessità di assistenza.

Roma, 24 ottobre 2011

IL DIPARTIMENTO NAZIONALE WELFARE